



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 30 del 7 marzo 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità all' Accordo di Programma fra il Comune di Verona e il Consorzio per la zona Agricolo industriale di Verona (consorzio ZAI) per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa art. 14 in ordine al Comparto C2 dell'Innovazione Tecnologica nell'area denominata "Marangona" in variante al Piano degli Interventi. Integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare a seguito parere motivato n. 232 del 7 dicembre 2016. Comune di Verona**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

---

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 marzo 2017 come da nota di convocazione in data 6 marzo 2017 prot. n. 90497;

**PRESO ATTO CHE** la Commissione Regionale per la VAS con parere n.232 del 7.12.16 aveva richiesto un supplemento istruttorio "Evidenziando alcune perplessità in ordine alla Verifica di Assoggettabilità, riservandosi di meglio approfondire gli aspetti inerenti l'assoggettabilità a VAS, e ritenendo nel frattempo necessario richiedere maggiori chiarimenti sulla problematica viabilistica così come anche evidenziato nel parere del Comune di Sommacampagna, sopra riportato, nonché sugli aspetti legati alle diverse matrici ambientali e all'impatto dell'aumento di traffico sulle stesse";

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Verona con nota prot. n. 63590 del 27.02.2017 acquisita al prot. regionale n. 77768 del 24.02.2017 riguardante l'integrazione richiesta con il parere della commissione VAS n.232 del 7.12.16 relativa alla Verifica di Assoggettabilità all'Accordo di Programma fra il Comune di Verona e il Consorzio per la zona Agricola industriale di Verona (consorzio ZAI) per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa art. 14 in ordine al Comparto C2 dell'Innovazione Tecnologica nell'area denominata "Marangona" in variante al Piano degli Interventi nel Comune di Verona;

**PRESO ATTO CHE** non sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.15293 del 26.08.16 assunto al prot. reg. al n.323742 del 26.08.16 del Consorzio di Bonifica Veronese che di seguito si riporta:

Con nota prot. 319328 in data 23.08.2016 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sull'intervento in oggetto.

Si comunica che lo scrivente Consorzio, relativamente agli aspetti di competenza, ha già espresso pare in merito all'intervento con nota prot. 8282 del 11.05.2016, che si allega in copia, inviata al comune di Verona – Direzione Pianificazione del Territorio e alla Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione di Verona.

Pertanto si confermano integralmente, in questa sede, le prescrizioni contenute nella suddetta nota.



Si fa rilevare che nell'area oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio, e che, considerate le favorevoli caratteristiche dei terreni ( il coefficiente di permeabilità, sulla base di rilievi e prove effettuate risulta dell'ordine di  $10^{-3}$  m/s ), l'intervento prevede lo smaltimento delle acque piovane al suolo con sistemi di dispersione facilitata; pertanto l'intervento stesso non può determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Lo studio idraulico fa riferimento ad una curva di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 50 anni e, considerando un coefficiente udometrico per dispersione al suolo pari a 100 l/s x ha, corrispondente ad un sistema di smaltimento con drenaggio nel terreno di circa 200 mq di superficie disperdente per ettaro, calcola un sistema compensativo con volumi complessivi di invaso per la laminazione delle portate massime rispettivamente pari, per i vari ambiti a:

Ambito Monsuà 8.686 mc, corrispondente ad un volume specifico medio di circa 285 mc/ha;

Ambito corte Alberti 6.377 mc, corrispondente ad un volume specifico medio di circa 285 mc/ha;

Ambito Trezze 10.359 mc, corrispondente ad un volume specifico medio di circa 285 mc/ha;

Ambito Ca' Perina 9.089 mc, corrispondente ad un volume specifico medio di circa 285 mc/ha;

Ambito Capeto - Raeli 7.104 mc, corrispondente ad un volume specifico medio di circa 285 mc/ha.

L'elaborato appare conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa, la valutazione dell'impatto delle variazioni urbanistiche sulla risposta idraulica del territorio e le misure compensative ivi suggerite appaiono adeguate alla natura del territorio medesimo.

Tutto ciò considerato con la presente si esprime

## PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- considerato il livello attuale della progettazione, nella successive fasi di dettaglio dovranno essere assunti specifici studi di compatibilità idraulica particolareggiati che dovranno recepire le disposizioni e le prescrizioni previste nello studio oggetto del presente parere, con l'eventuale aggiornamento dei sistemi compensativi dei picchi di piena sulla base della effettiva trasformazione del territorio e dell'effettivo coefficiente di permeabilità dei terreni che dovrà essere determinato a seguito di prove sperimentali in situ;
- dovrà essere limitata allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e dovranno essere previste, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.);



- I sistemi di compensazione dovranno essere realizzati con tipologie che favoriscano la buona integrazione con il paesaggio circostante, la facile manutenzione e pulizia degli stessi;
- considerato che l'area oggetto dell'intervento è interessata dalla presenza di canali appartenenti alla rete di irrigazione strutturata del Consorzio, nei successivi studi di dettaglio dovranno essere puntualmente verificate le interferenze degli interventi previsti con i suddetti canali e dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni/concessioni per l'eventuale spostamento e/o adeguamento.

- Parere n.82664 del 31.08.16 assunto al prot. n.327207 del 31.08.16 dell'ARPAV di Verona che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.319928 del 23 agosto 2016 sulla verifica di assoggettabilità per l'Accordo di Programma fra il Comune di Verona e il Consorzio per la zona Agricola industriale di Verona (Consorzio ZAI) per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa art.14 in ordine al Comparto C2 dell'Innovazione Tecnologica nell'area denominata "Marangona" in variante al Piano degli Interventi del Comune di Verona (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione della variante non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Parere n.2050 del 2.09.16 assunto al prot. reg. al n.332593 del 5.09.16 dell'Autorità di Bacino dell'Adige che di seguito si riporta:

A seguito della disamina della documentazione messa a disposizione in quanto Soggetto competente in materia ambientale ed effettuata per i profili di stretta competenza si precisa che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Programma indicato in oggetto. Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince infatti che le aree interessate dalle azioni non ricadono fra quelle a pericolosità idraulica individuate dal PAI né compaiono tra quelle classificate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) anche per l'assenza della



rete idrografica superficiale nell'area d'interesse o nei suoi pressi (come peraltro evidenziato a pagina 54 del RAP).

**Per quanto sopra riportato si ritiene di non doversi sottoporre l'Accordo di Programma in argomento al processo di Valutazione Ambientale Strategica.**

Si ritiene, altresì, opportuno segnalare che

- ▶ nel paragrafo 3 del RAP occorre inserire nell'elenco delle Autorità ambientali competenti la scrivente;
- ▶ nel paragrafo 3.3.5 della VINCA che tratta delle indicazioni e dei vincoli derivanti dall'applicazione degli strumenti di pianificazione occorre menzionare i seguenti atti:
  - primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;
  - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;

(entrambe sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 e sono stati approvati in data 3 marzo 2016. La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>);

- **Parere del 26.09.16 assunto al prot. reg. al n.362258 del 26.09.16 del Comune di Sommacampagna che di seguito si riporta:**

Si fa riferimento alla nota regionale del 23.08.2016 prot. 319928, concernente quanto in oggetto, per comunicare che con Delibera della Giunta Comunale n° 156 del 22/09/2016 questo comune si è espresso, in qualità di Autorità Ambientale, come segue:

"Il progetto di Variante al Piano degli Interventi afferente al Comparto n. 2 del Q.E., così come pianificato con la Variante n. 2 al P.A.Q.E. e come allegato all'Accordo di Programma fra Comune di Verona e Consorzio ZAI, di cui alla nota della Regione Veneto n. 319928 del 23.08.16, DEVE ESSERE ASSOGGETTATO A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, avendo cura che il relativo RAPPORTO AMBIENTALE tenga oggettivamente conto di tutti gli effetti (anche potenziali) derivanti dalla futura totale urbanizzazione del Comparto C2 ed in relazione all'intero ambito urbanistico del Quadrante Europa e quindi estendendo l'analisi ambientale al Comparto C1 ed ai potenziali effetti sul territorio di Sommacampagna ed in particolare sulla frazione di Caselle.

Il proponente, dopo aver opportunamente integrato il Rapporto Ambientale Preliminare e valutato i relativi effetti anche cumulativi dell'intero complesso urbanistico - edilizio del Q.E., ivi compresa la parte nord dell'interporto, dovrà proporre ed inserire nel programma delle opere anche le mitigazioni / compensazioni ambientali che risulteranno necessarie, da realizzarsi parallelamente agli interventi edilizi ed urbanistici a cui dovranno essere agganciate da uno specifico crono - programma che le leghi oggettivamente ed analiticamente ai vari step progettuali previsti".



- Parere n.23261 del 3.10.16 assunto al prot. reg. al n.373850 del 3.10.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 20094 del 24/08/2016, vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, si comunica che nell'area di intervento sussiste un potenziale interesse archeologico trovandosi in un comparto extraurbano compreso tra importanti assi stradali antichi; si ritiene necessario, quindi, onde evitare e/o ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, che l'intervento sia sottoposto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

**PRESO ATTO CHE** I documenti integrativi esaminati riguardano il supplemento istruttorio di cui al Parere motivato n. 232 del 7 dicembre 2016 della Commissione regionale VAS. Nello specifico il citato parere concerne l'acquisizione di maggiori chiarimenti sulla problematica viabilistica così come anche evidenziato nel parere del Comune di Sommacampagna, [...], nonché sugli aspetti legati alle diverse matrici ambientali e all'aumento di traffico.

Nella documentazione integrativa sono state approfondite alcune matrici ambientali rispetto al precedente RAP, che comunque si riferiscono all'intero territorio provinciale.

Con riferimento specifico soprattutto alla matrice atmosfera, il Valutatore dichiara, "... *Il territorio comunale risente in sintesi di fonti di pressione dovute ad una combinazione di fattori quali traffico, intense attività umane, produttive ed agricole ...*".

È stato utilizzato il parametro  $PM_{10}$  che rappresenta l'indicatore del Piano di monitoraggio del PAT/PI "VAS0014  $PM_{10}$  – Nr. Superamenti del valore limite giornaliero", che ha consentito la costruzione di grafici relativamente a: "Superamenti del limite giornaliero  $PM_{10}$ ", "Medie annuali  $PM_{10}$ " e "Media del triennio  $PM_{10}$ ".

Inoltre, la documentazione integrativa tratta, nello specifico, con uno studio viabilistico dedicato, la matrice "Traffico e mobilità". "Lo studio viabilistico redatto ing. Luca Reverberi concerne l'approfondimento sugli effetti sul traffico indotti dalla attuazione dell'area "Marangona". Esso è stato sviluppato attraverso un'integrazione dell'apparato modellistico già in uso al Comune di Verona presso l'Ufficio Trasporti e attualmente impiegato nella procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n° 23 al PI del comune di Verona, tuttora in corso".

A maggior approfondimento degli impatti del traffico indotto, è stato redatto un "Allegato alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS Integrazione al Rapporto Preliminare Ambientale (parere motivato n.232 del 7/12/2016) Approfondimenti dello studio degli impatti del traffico indotto nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma fra il Comune di Verona e il Consorzio per la zona Agricola industriale di Verona (consorzio ZAI) per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa art. 14", pervenuto quale documentazione integrativa in data 24.02.17. Per garantire l'affidabilità del modello, si è provveduto ad effettuare una campagna di monitoraggio del traffico nelle strade dei tre comuni di Sommacampagna, Sona e Villafranca più prossime alla zona del Quadrante Europa; nella medesima sono stati riportati 2 scenari:

- scenario relativo alla pianificazione vigente;
- scenario di variante.



Il Valutare dichiara che il disegno infrastrutturale programmato dello scenario di variante è in grado di assorbire completamente la domanda supplementare indotta dalla "Marangona".

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.200/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 7 marzo 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per Accordo di Programma fra il Comune di Verona e il Consorzio per la zona Agricolo industriale di Verona (consorzio ZAI) per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa art. 14 in ordine al Comparto C2 dell'Innovazione Tecnologica nell'area denominata "Marangona" in variante al Piano degli Interventi nel Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano realizzate le opere infrastrutturali minime strategiche, le opere di mitigazione, gli interventi per la mobilità sostenibile e l'aggiornamento del Piano di monitoraggio comunale e che vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

L'Accordo di Programma fra il Comune di Verona e il Consorzio per la zona Agricolo industriale di Verona (consorzio ZAI) per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa art. 14 in ordine al Comparto C2 dell'Innovazione Tecnologica nell'area denominata "Marangona" in variante al Piano degli Interventi nel Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalla successiva integrazione del 24.02.17 e cioè devono essere realizzate tutte le opere infrastrutturali minime strategiche, le opere di mitigazione e gli interventi per la

**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

mobilità sostenibile, oltre all'aggiornamento del piano di monitoraggio comunale. Invero dall'esame dello studio del traffico non è esclusa la possibilità che l'area in questione possa essere destinata anche ad attività di carattere commerciale, nel qual caso sarà necessario procedere a nuove valutazioni sulla matrice del traffico e sugli effetti indotti, quale condizione imprescindibile ai fini della formulazione del parere favorevole alla variante al piano degli interventi, oggetto del presente parere motivato;

- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
  1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
  3. che sia consentita esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
  4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius pallipes*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
  5. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle



di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

6. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

7. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

8. che il Comune di Verona verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, il Comune di Verona effettui il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;



**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

---

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 10 pagine